



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.27

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **sette** del mese di **maggio** alle ore **dodici** e minuti **quindici**

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Roberto Sassu il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO

PRESO ATTO che la presente seduta avviene con modalità telematica, attraverso la partecipazione a distanza del sottoscritto e del Segretario comunale:

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

TENUTO CONTO CHE i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, "provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti."

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 24 del 29 aprile 2021 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria.

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consigliocomunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono soloridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

CONSIDERATO CHE il D.L. n. 208 del 28.12.2015 che rivede l'IMU agricola per il 2016 la quale stabilisce che: *A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica ai comuni che risultano presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.*

RILEVATO pertanto che nel comune di Aritzo i terreni agricoli risultano esenti da IMU;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30 novembre 2014, con la quale sono state approvate le aliquote IMU;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2021 le aliquote d'imposta già approvate per l'esercizio 2020, nella seguente misura:

- aliquota del 2 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura di un'unità per ciascuna categoria

C/2, C/6 e C/7. Per abitazione principale è inteso l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

- aliquota del 7,6 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili. Relativamente alle aree edificabili gli imponibili a base di calcolo dell'imposta sono quelli rispondenti ai valori venali in comune commercio ovvero ai valori a metro quadrato per ogni tipologia di area omogenea determinati in forza dell'atto deliberativo di Giunta comunale n. 143 dell'11.09.2012.

DI PRENDERE ATTO che sono esenti dall'Imposta Municipale Propria:

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("beni merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e ss.mm.ii.;
- i terreni agricoli in quanto, a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D. Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, il Comune di Aritzo rientra tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993).

DI STABILIRE che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

DI DICHIARARE che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione, in specie per quanto attiene alle esenzioni, agevolazioni e riduzioni, si rimanda al regolamento comunale IMU ed alla normativa vigente in materia.

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

RICHIAMATO l'art.1 comma 760 della Legge n. 160 del 2019 per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 sia ridotta al 75 per cento;

RITENUTO pertanto di dover applicare per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota;

RICHIAMATO l'art.1 comma 748 della Legge 160/2019, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che l'Amministrazione intende lasciare invariata l'aliquota dello 0,2% per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO l'art.1 comma 750 della Legge n.160 del 2019, secondo il quale l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

RICHIAMATO l'art.1 comma 48 della Legge n. 178/2020, che prevede la riduzione alla metà dell'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purchè non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

RICHIAMATO l'art.1 comma 599 della Legge n. 178/2020, che prevede l'esenzione della prima rata IMU 2021 per specifiche attività che operano nei settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli

RILEVATO che l'amministrazione intende, per l'anno 2020, incrementare l'importo della detrazione d'imposta per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 registrato agli atti al n° 763 del 02.02.2021;

ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole tecnico e contabile espresso dalla Responsabile dell'ufficio amministrativo finanziario dott. Roberto Erdas, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DELIBERA

LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE per l'anno 2021 le aliquote d'imposta, nella seguente misura:

- Aliquota del 2 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7. Per abitazione principale è inteso l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- Aliquota del 7,6 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili. Relativamente alle aree edificabili gli imponibili a base di calcolo dell'imposta sono quelli rispondenti ai valori venali in comune commercio ovvero ai valori a metro quadrato per ogni tipologia di area omogenea determinati in forza dell'atto deliberativo di Giunta comunale n. 143 dell'11.09.2012.

DI CONFERMARE che sono esenti dall'Imposta Municipale Propria:

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("beni merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e ss.mm.ii.;
- i terreni agricoli in quanto, a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D. Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, il Comune di Aritzo rientra tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993).

DI CONFERMARE che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

DI DICHIARARE che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione, in specie per quanto attiene alle esenzioni, agevolazioni e riduzioni, si rimanda al regolamento comunale IMU ed alla normativa vigente in materia.

RICHIAMATO l'art.1 comma 760 della Legge n. 160 del 2019 per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 sia ridotta al 75 per cento;

RITENUTO pertanto di dover applicare per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota;

DI STABILIRE la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili a canone concordato.

DI STABILIRE ai sensi dell'art.1 comma 48 della Legge n. 178/2020, la riduzione alla metà dell'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purchè non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

DI STABILIRE ai sensi dell'art.1 comma 599 della Legge n. 178/2020, l'esenzione della prima rata IMU 2021 per specifiche attività che operano nei settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2021.

DI STIMARE in €. 140.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2021 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

INOLTRE, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficaci quanto prima le disposizioni sopra enunciate, data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione legalmente resa e con il seguente esito unanime

DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI

(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il Profilo TECNICO: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Roberto Erdas)

Sotto il profilo CONTABILE: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Roberto Erdas)

--

Letto, confermato e sottoscritto
Il Commissario Straordinario

Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu

PROT. N. 2936 DEL 7 MAGGIO 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07.05.2021 come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Aritzo , lì 07.05.2021


Il Responsabile della Pubblicazione

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)



Il Segretario Comunale

dottor Roberto Sassu